

Roma, 27 gennaio 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0001571

*Alla Federazione Italiana Armatori di  
Rimorchiatori*

Oggetto: interpello ex art. 9 , D.Lgs. n. 124/2004 – permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992.

La Federimorchiatori ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, contenuta nell'art. 33 della L. n. 104/1992. Più in particolare l'istante chiede un parere in ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale *“anche in considerazione degli (...) obblighi derivanti dalla (...) attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all'assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

La problematica è stata in parte affrontata con risposta ad interpello n. 31/2010 nel quale l'istante poneva alcune questioni legate:

- alla sussistenza di un preavviso con il quale i permessi devono essere richiesti dal lavoratore avente diritto;
- alla individuazione di chi – datore di lavoro o dipendente – stabilisce le date di fruizione del permesso;
- della facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso.

A tali problematiche la Scrivente aveva risposto evidenziando tra l'altro la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
- segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;

Soluzioni analoghe possono trovarsi anche in relazione a quanto richiesto dalla Federimorchiatori, tenendo tuttavia in debito conto che l'attività svolta dai datori di lavoro rappresentati è in regime di concessione esclusiva e, al pari del diritto all'assistenza del disabile, **presiede beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.**

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, **in ogni caso**, una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l'armamento e l'equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di volta in volta richiesti dall'Autorità marittima per motivi di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

**DP**